



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 455 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Gesta S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Caforio, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via del Sole, 8;

***contro***

A.Di.S.U. - Agenzia Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Figorilli, presso il quale è elettivamente domiciliata in Perugia, via Bontempi, 1;

***nei confronti di***

Italcappa cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

- del bando di gara avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia e lavanderia in Global Service presso gli uffici e le sedi gestite dall'ADiSU dell'Umbria - Perugia, pubblicato per estratto in GUCE il 19.9.2008;
- del correlato disciplinare di gara, del capitolato prestazionale e di tutti gli atti allegati (elenco attività periodiche, elenco attività non periodiche, valutazione dei rischi, misure rilevate dall'amministrazione, elenco attività periodiche a consumo; elenco principali penali etc.);
- della determinazione dirigenziale di indizione della gara n. 511 dell'11.9.2008 (dal contenuto non noto);
- di ogni atto di procedura comunque inerente o connesso, precedente e conseguente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A.Di.S.U. - Agenzia Diritto Allo Studio Universitario dell'Umbria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2010 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

La società ricorrente impugna il bando di gara pubblicato nella

G.U.C.E. del 19 settembre 2008, il disciplinare ed il capitolato prestazionale relativi all'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia e lavanderia in “*global service*” degli uffici e sedi gestite dall'A.Di.S.U. dell'Umbria, siti in Perugia.

L'appalto ha durata quinquennale (dall'1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2013) ed un valore di euro 8.005.922,20, IVA esclusa; il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Esponde di essere interessata a partecipare alla gara, e che, allo scopo, ha acquisito presso la Stazione appaltante l'intera documentazione per predisporre l'offerta, espletando anche i sopralluoghi previsti.

Lamenta di avere desunto, dall'esame degli atti, profili di illegittimità preclusivi della formulazione di un'adeguata offerta economica; per tale ragione ha presentato alla Stazione appaltante un'istanza di annullamento in autotutela, rimasta però senza riscontro.

Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto :

1) Violazione di legge; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità, violazione del principio di massima partecipazione; violazione del bando di gara, del capitolato prestazionale e del disciplinare di gara.

E' impossibile precisare un'offerta economica rispetto alla base d'asta contemplata dagli atti di gara. L'importo a base d'asta, pari ad euro 8.005.922,20, è dato dalla sommatoria di euro 7.982.620,20 per il *global service*, euro 11.042,00 per i lavori di rifacimento delle gronde e dei discendenti della sede centrale della Chiesa di San Benedetto Novello

di via Benedetta, ed euro 12.260,00 per i lavori di installazione/integrazione/sostituzione delle funi di sicurezza e di tutti gli altri sistemi di sicurezza. Con riferimento ai lavori di rifacimento delle gronde e di installazione delle funi di sicurezza, il bando prescrive che gli importi per gli oneri di sicurezza non sono soggetti a ribasso; ciò induce a ritenere che la restante parte del prezzo è invece oggetto di ribasso. Con riferimento sempre alle predette voci di prezzo, il capitolato prestazionale prevede che dovranno essere individuati come importo annuale, analogamente a quanto avviene per il canone di *global service*.

Il disciplinare di gara, a sua volta, prevede, con riferimento all'offerta economica, che questa sia prodotta sia in forma cartacea, sia su supporto informatico, utilizzando il *software* messo a disposizione dall'Amministrazione. Le offerte economiche vengono formate solo relativamente alle attività "non periodiche" ed alle attività "periodiche", con conseguente incompletezza dell'offerta su supporto informatico.

2) Violazione dell'art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità, violazione dei principi di massima partecipazione; violazione del bando di gara, del capitolato prestazionale e del disciplinare di gara.

La Stazione appaltante non ha assicurato i tempi necessari a predisporre l'offerta economica, che deve essere compilata anche in base ad un prodotto *software* in cui bisogna specificare per ogni singola

attività quantità e prezzo secondo l'unità di misura.

Nel caso di specie, sebbene siano stati effettuati i sopralluoghi, in ragione dei limiti modali imposti dal punto "I" del bando di gara, è stato impossibile definire le quantità che la *lex specialis* obbliga di indicare nell'offerta nel termine minimo prescritto. Si aggiunga che le informazioni fornite dall'ente si sono rivelate in più casi completamente difformi, con scostamenti in difetto anche assai significativi.

3) Eccesso di potere, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità; violazione dei principi di massima partecipazione; difetto di istruttoria; violazione del bando di gara; contraddittorietà.

Alcune attività non sono previste nel programma per la formulazione dell'offerta economica fornito dall'ente, ed, all'interno di ogni singola attività, non è possibile inserire ulteriori righe ove aggiungere sedi non menzionate, allorché emergano quantità non rilevate dalla Stazione appaltante.

Si consideri, a questo riguardo, che nel capitolo II.1 del capitolato prestazionale si legge che «le misure rilevate vanno poi riportate nell'offerta al fine della determinazione del prezzo dell'appalto».

La mancanza di righe apposite impedisce di fornire un'offerta economica completa e congrua.

La sottostima della Stazione appaltante relativamente alle quantità reali si riflette sull'importo a base d'asta per almeno il 25%.

4) Violazione di legge; eccesso di potere; difetto di istruttoria; erroneità dei presupposti; illogicità; violazione dei principi di massima

partecipazione, dei principi di trasparenza, e *par condicio*.

Il disciplinare di gara prevede, alla Sezione 8, tra i criteri di valutazione, l' "organizzazione e offerta economica del kit di lavanderia"; a detto elemento si attribuiscono 6 punti, di cui massimo 4 per l'offerta economica. Tale servizio aggiuntivo, rispetto all'oggetto di gara, viene prestato a favore degli studenti e/o dell'Amministrazione; ne consegue che l'offerta economica richiesta all'offerente avrebbe dovuto essere ricompresa nell'importo dell'appalto e come tale avrebbe dovuto essere scissa dall'offerta tecnica ed inserita nell'apposita offerta economica. Al contrario, il disciplinare opera un'indebita commistione tra offerta tecnica ed offerta economica. Il punteggio, per ben due terzi viene, infatti, assegnato all'offerta economica del kit di lavanderia da inserire e valutare non nell'offerta economica ma nell'ambito dell'offerta tecnica.

Sotto altro profilo, sembrerebbe trattarsi di un servizio accessorio all'appalto, rispetto al quale troppo elevato è il punteggio attribuito.

5) Violazione dell'art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità; violazione dei principi di massima partecipazione, trasparenza e *par condicio*.

Nel capitolo II.1 del capitolato prestazionale si legge che «le misure rilevate vanno poi riportate nell'offerta al fine della determinazione del prezzo dell'appalto; eventuali errori nella misurazione e/o nella digitazione non daranno diritto a revisione del prezzo offerto.

Qualora in sede di gara si riscontrino variazioni significative dei dati inseriti dal concorrente da quelle riscontrate dall'Amministrazione si attuerà la procedura di offerta anomala». Tale regola viene ribadita nel punto II.4 del capitolato prestazionale.

Ciò comporta che, in violazione dell'art. 86, comma 2, del codice dei contratti pubblici, la Stazione appaltante ha predisposto meccanismi diversi di avvio della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta; inoltre ha individuato l'anomalia dell'offerta come se si trattasse solo di una procedura di gara da aggiudicarsi al prezzo più basso.

6) Violazione degli artt. 83 e 42 del d.lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità; violazione dei principi di massima partecipazione, di trasparenza e *par condicio*.

Il disciplinare di gara, alla Sezione 8, attribuisce un punto al possesso di certificazione di qualità SA8000. Deve ritenersi peraltro illegittima la commistione tra criteri di aggiudicazione e requisiti minimi di partecipazione, attestanti l'idoneità dei concorrenti. E' chiaro che la distinzione fra criteri di selezione dell'offerente (riferiti alla sua capacità economica, finanziaria e tecnica) e criteri di selezione dell'offerta (di aggiudicazione della gara) è posta a presidio della parità di trattamento tra i soggetti che partecipano alla gara.

Si è costituita in giudizio l'A.Di.S.U. eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere in capo a Gesta S.p.a., la quale non ha presentato l'istanza di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa

concorrenziale, e comunque la sua infondatezza nel merito.

Il ricorso principale è stato successivamente notificato ad Italcappa Cooperativa sociale, soggetto partecipante alla procedura di gara.

Quindi sono stati proposti motivi aggiunti, notificati alla sola A.Di.S.U., avverso la determinazione dirigenziale n. 521 del 14 settembre 2009, di aggiudicazione definitiva dell'appalto concernente il servizio di pulizia e manutenzione in favore del R.T.I. Infatecno, deducendosene l'illegittimità derivata dall'invalidità del bando di gara, del capitolato prestazionale e del disciplinare di gara, atti presupposti, oggetto del gravame principale, oltre che, in via subordinata, e con riserva di proporre motivi aggiunti una volta esaminata l'integrale documentazione di gara, il seguente, ulteriore vizio proprio del provvedimento di aggiudicazione : violazione ed errata applicazione del disciplinare di gara, travisamento dei fatti, motivazione errata e carente.

All'udienza del 17 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. - Per economia di giudizio si può principiare dalla disamina dei motivi aggiunti proposti avverso l'aggiudicazione definitiva del *global service*, di cui alla determina dirigenziale n. 521 del 14 settembre 2009.

I motivi aggiunti, come premesso, sono stati notificati solamente all'A.Di.S.U., e non anche all'aggiudicatario R.T.I. Infatecno, di cui pure si evince la certa conoscenza da parte della società ricorrente.

La mancata intimazione in giudizio della controinteressata rende

inammissibili i motivi aggiunti e, per ciò stesso, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso principale esperito avverso la *lex specialis* della gara.

Si potrebbe obiettare che la fattispecie dedotta in giudizio descriva un'ipotesi di possibile caducazione dell'aggiudicazione-atto consequenziale per effetto dell'annullamento del bando di gara-atto presupposto, con preclusione a dichiarare, *in limine*, l'improcedibilità del ricorso principale.

A questo riguardo, occorre precisare come, effettivamente, il rapporto tra bando di gara ed aggiudicazione, come pure quello tra bando di concorso e nomina costituiscono evenienze in cui opera l'invalidità derivata ad effetto caducante (e non meramente viziante), in ragione dell'intensità del legame di presupposizione che lega gli atti, tale per cui il bando si pone come presupposto unico dell'atto consequenziale (in termini Cons. Stato, Ad. Plen., 19 ottobre 1955, n. 17; Cons. Stato, Sez. V, 24 maggio 1996, n. 592; T.A.R. Lazio, Latina, 25 giugno 2009, n. 624).

Ciò comporta, in linea di principio, che l'annullamento dell'atto presupposto determina l'automatico travolgimento dell'atto consequenziale, senza necessità che quest'ultimo sia autonomamente impugnato.

Peraltro la giurisprudenza e la dottrina hanno, ormai da tempo, e con rare eccezioni, posto dei paletti di confine all'operatività della caducazione per rifrazione, in ragione delle "deviazioni" che questa comporta, in caso di giudicato di annullamento, rispetto ai principi di

diritto processuale (potendo, in tale caso, la sentenza estendersi, oggettivamente, anche al provvedimento successivo collegato, e magari non impugnato).

Più precisamente, la giurisprudenza ha chiarito che l'annullamento dell'atto presupposto comporta l'automatica caducazione dell'atto consequenziale, ad esclusione delle fattispecie in cui con l'atto posteriore sia stato conferito un bene od una qualche utilità ad un soggetto non qualificabile come parte necessaria nel giudizio che ha per oggetto l'atto presupposto.

Il principio della caducazione esonera il ricorrente dall'onere di impugnare tutti gli atti strettamente conseguenti rispetto a quello presupposto impugnato, a condizione che con questi atti non vengano in gioco posizioni di terzi, in quanto tale eventualità comporta la necessità di consentire la loro difesa in giudizio, non già attraverso il rimedio dell'opposizione di terzo, che costituisce pur sempre una patologia del processo, ma attraverso la notificazione del ricorso da proporre avverso l'atto consequenziale (in termini, tra le varie, Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2007, n. 1948; Sez. VI, 30 ottobre 2001, n. 5677; C.G.A. Sicilia, 18 maggio 1996, n. 154; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 23 giugno 2009, n. 551).

Nella vicenda in esame, come già chiarito, l'atto consequenziale, e cioè l'aggiudicazione, è stato impugnato con i motivi aggiunti, che però non sono stati notificati al controinteressato, con l'effetto di rendere, nei suoi confronti, inoppugnabile il provvedimento finale, attributivo dell'*utilitas* (Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2846).

2. - Obietta al proposito la ricorrente, con la memoria del 5 novembre 2010, che l'istituto dei motivi aggiunti di "nuova generazione" preclude l'estensione dell'ambito soggettivo, imponendo non solo la connessione oggettiva, ma anche quella soggettiva.

L'argomento appare al Collegio non condivisibile.

Ed infatti, la giurisprudenza prevalente ha interpretato l'art. 21, comma 1, della legge T.A.R. (nel testo novellato con la legge n. 205 del 2000) nel senso di ritenere l'espressione «tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti» come riferita alla necessaria identità soggettiva delle parti principali del rapporto amministrativo controverso (autorità emanante ed eventualmente privato leso dall'esito del procedimento), e non anche a tutti i soggetti interessati dagli effetti degli atti successivamente adottati, purchè ovviamente ritualmente intimati in giudizio (così Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2003, n. 7632; T.A.R. Liguria, Sez. I, 25 maggio 2004, n. 813; T.A.R. Liguria, Sez. I, 22 maggio 2006, n. 479).

In altri termini, il mezzo processuale dei motivi aggiunti è utilizzabile anche se, in ragione del suo impiego, vengono a configurarsi ulteriori parti, in quanto la norma va riferita all'identità soggettiva delle parti principali del rapporto controverso, e non anche a tutti i soggetti, pubblici o privati, interessati agli effetti degli atti adottati successivamente dalla medesima Amministrazione (T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 1 aprile 2008, n. 206).

Tale lettura della disposizione processuale è l'unica coerente con le sue finalità di concentrazione e di economia dei rimedi processuali, mentre ogni opzione ermeneutica che escluda la possibilità di proporre motivi aggiunti quando tale iniziativa estenda il novero delle parti necessarie del giudizio finisce per impedire alla norma di realizzare proprio quegli interessi che è principalmente finalizzata a soddisfare.

Tale tesi ha trovato attualmente conferma nella disciplina dei motivi aggiunti contenuta nell'art. 43 del cod. proc. amm., che pone come limite all'utilizzo dell'istituto solamente la connessione oggettiva.

In ogni caso, anche a voler seguire la prospettazione di parte ricorrente, si tratterebbe di un argomento che prova troppo.

Ed invero, posto che è regola processuale imprescindibile quella del rispetto del contraddittorio tra le parti, ritenendo di non poter estenderlo al R.T.I. aggiudicatario con lo strumento dei motivi aggiunti, la ricorrente avrebbe dovuto proporre un separato ricorso avverso l'aggiudicazione, per poi chiederne la riunione a quello precedentemente esperito avverso il bando di gara.

Consegue da quanto esposto che il ricorso avverso il bando deve ritenersi improcedibile, stante l'inammissibilità dei motivi aggiunti proposti avverso il provvedimento di aggiudicazione.

3. - Solo per completezza, occorre peraltro rilevare che il ricorso principale appare di per sé anche inammissibile in ragione dell'omessa partecipazione alla gara della società che ha impugnato la *lex specialis* della gara stessa.

Recentemente, questo Tribunale Amministrativo (cfr. sentenza 14 ottobre 2010, n. 489) ha avuto l'occasione di fare il punto sulla giurisprudenza formatasi in materia, di cui passaggi fondamentali sono la decisione del Consiglio di Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1 e la decisione della Corte di Giustizia C.E. del 12 febbraio 2004, in causa C-7230/02.

La prima ha statuito che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione immediata del bando e delle clausole ritenute lesive, è necessaria la presentazione della domanda di partecipazione; tale adempimento, nell'evidenziare l'interesse concreto all'impugnazione, fa del soggetto che vi ha provveduto un destinatario identificato, direttamente inciso dal bando, e, in quanto tale, titolare di una situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle altre ditte presenti sul mercato.

La Corte di Giustizia ha invece affermato che nell'ipotesi in cui un'impresa non abbia presentato un'offerta a causa della presenza di specifiche che asserisce discriminatorie nei documenti relativi al bando di gara o nel disciplinare, le quali le avrebbero proprio impedito di essere in grado di fornire l'insieme delle prestazioni richieste, essa avrebbe comunque il diritto di presentare un ricorso direttamente avverso tali specifiche (prima ancora che si concluda il procedimento di aggiudicazione), in quanto sarebbe eccessivo esigere che un'impresa che asserisce di essere lesa da clausole discriminatorie contenute nei documenti di gara, prima di poter utilizzare le procedure di ricorso previste dalla direttiva 89/665 contro tali specifiche, presenti un'offerta nell'ambito del procedimento di

aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi, quando persino le probabilità che le venga aggiudicato tale appalto sarebbero nulle a causa dell'esistenza delle dette specifiche.

Può dunque oggi ritenersi condivisibile l'orientamento "intermedio", sintesi dei contributi provenienti dalla giurisprudenza interna e da quella comunitaria, secondo cui allorché la *lex specialis* contenga clausole discriminatorie e comunque ostative alla partecipazione, tali che la presentazione della domanda di partecipazione alla gara si risolverebbe in un adempimento formale inevitabilmente seguito da un atto di esclusione, l'interesse ad impugnare il bando sussiste a prescindere dalla mancata presentazione della domanda (così Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2010, n. 1999; Sez. V, 19 marzo 2009, n. 1624; Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2804).

4. - Si tratta ora di verificare se le prescrizioni della *lex specialis* impugnata possano ritenersi effettivamente preclusive della partecipazione, alla stregua di quanto allegato nei primi tre motivi del ricorso, atteso che le ultime tre censure neppure prospettano un'impossibilità oggettiva di presentazione dell'offerta, lamentando, rispettivamente, la commistione fra offerta tecnica ed offerta economica con riferimento all'elemento di valutazione "organizzazione ed offerta economica del kit di lavanderia", l'utilizzazione impropria del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, e, da ultimo, la commistione tra criteri di selezione dell'offerente e criteri di valutazione dell'offerta, con riguardo all'attribuzione di un punteggio al possesso della certificazione di

qualità SA8000.

Peraltro anche le prime tre censure non risultano idonee, ad avviso del Collegio, ad evidenziare l'effettiva impossibilità di formulare un'offerta da parte di Gesta S.pa.

Non la prima, con la quale, per quanto è dato evincere, si contesta di non avere potuto precisare un'offerta economica su supporto informatico (utilizzando il *software* messo a disposizione dall'Amministrazione) rispetto alla base d'asta, in quanto lo stesso consentiva il riferimento al solo prezzo totale delle attività "non periodiche" e di quelle "periodiche", escludendo dunque i "lavori di rifacimento delle gronde e dei discendenti della sede centrale e della Chiesa di S. Benedetto Novello di via Benedetta" ed i "lavori di installazione/integrazione/sostituzione delle funi di sicurezza e di tutti gli altri sistemi di sicurezza", pur ricompresi dal bando nell'importo a base d'asta.

Tale situazione non rappresenta un impedimento alla formulazione dell'offerta, atteso che il prezzo non riconducibile alle attività "periodiche" e "non periodiche", concernente i lavori da eseguire a corpo, poteva (e doveva) essere inserito nell'offerta economica cartacea, contenuta nella busta "b", secondo le prescrizioni del disciplinare di gara.

Né può sostenersi che la difformità tra l'offerta su supporto informatico e l'offerta cartacea avrebbe prodotto l'esclusione, stante l'impossibilità tecnica di formulare la prima con modalità diverse e non compatibili con il *software* messo a disposizione

dall'Amministrazione.

Con il secondo motivo si deduce poi un difetto delle informazioni fornite dall'ente, e l'inadeguatezza dei tempi concessi dalla *lex specialis* per la formulazione dell'offerta economica, il cui termine di ricevimento era previsto dal bando per il 7 novembre 2008.

Occorre anzitutto porre in rilievo come nella fattispecie in esame risulti rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte (nelle procedure aperte) di 52 giorni decorrente dalla data di trasmissione del bando di gara, previsto dall'art. 70 del d.lgs. n. 163 del 2006; ciò esclude che vi sia stata una riduzione dei termini, la quale avrebbe potuto rendere più difficoltosa la partecipazione alla gara (Cons. Stato, Sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980). Peraltro la giurisprudenza, anche di questo Tribunale Amministrativo, ha ritenuto che, pur se venga denunciata la brevità della pubblicazione del bando, è inammissibile il ricorso proposto avverso il bando stesso da un soggetto che non ha presentato la domanda, in quanto la pubblicazione più breve non si connota come un impedimento assoluto alla presentazione della domanda, con conseguente onere dell'impresa interessata di presentarla, per poi impugnare l'eventuale provvedimento di esclusione per tardività (T.A.R. Umbria, 31 ottobre 2006, n. 542).

V'è da aggiungere come nel caso in esame, per quanto emerge dalla documentazione in atti, non sia stata richiesta dalla ricorrente la proroga del termine per la ricezione delle offerte, di cui all'art. 70, comma 10, del codice dei contratti pubblici, norma che, pure, si

assume violata.

Quanto poi all'asserita erroneità delle informazioni fornite dall'ente, giova rilevare che il bando di gara prevedeva, a pena di esclusione, che le imprese partecipanti dovessero presentare una «dichiarazione, con allegato l'attestato di avvenuto sopralluogo di tutti i collegi, di aver preso visione dei luoghi oggetto dell'appalto e di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione della propria offerta tecnico-economica, giudicandola, quindi, realizzabile e remunerativa». Si intende con ciò osservare che è stata pretesa dalle imprese concorrenti la formulazione di un'offerta meditata, proposta con piena cognizione di causa.

Anche l'asserita incompletezza del programma per la formulazione dell'offerta economica, che non consentirebbe neppure di essere "integrato" con l'indicazione delle attività e delle misure pretermesse, censurata con il terzo mezzo di gravame, non costituisce una causa di preclusione oggettiva dell'offerta, ma, a tutto concedere, di successiva impugnazione del bando.

E' infatti evidente che l'ammissibilità dell'impugnativa della *lex specialis* in caso di mancata (presentazione della domanda di) partecipazione alla gara costituisce la deroga alla regola, operante solo allorché vi siano clausole tali da azzerare ogni probabilità di aggiudicazione.

5. - In conclusione, alla stregua di quanto esposto, il ricorso è improcedibile, e comunque inammissibile, mentre i motivi aggiunti

sono inammissibili.

Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza, e sono liquidate nella misura fissata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) dichiara il ricorso ed i motivi aggiunti inammissibili.

Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione resistente, liquidate complessivamente in euro quattromila/00 (4.000,00), oltre agli oneri di legge ed alle ulteriori spese eventualmente occorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Luigi Cardoni, Presidente FF

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2010

## IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)